

Decreto Rep. n. 1185/2020 Prot. n. 174283
Anno 2004 Tit. 1 Cl. 3 Fasc. 11

Oggetto: Regolamento degli Spin-Off dell'Università di Padova – rettifica testo emanato con D.R. 4272/2019

IL RETTORE

Premesso che con D.R. rep. n. 4272/2019, prot. n. 486279 in data 11 dicembre 2019 è stato emanato il Regolamento degli Spin-Off dell'Università di Padova;

Accertato che su segnalazione dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca con mail in data 20 e 26 marzo 2020, il testo del predetto regolamento, per mero errore materiale, presenta i seguenti refusi:

- all' art. 4.2 – sono presenti due commi numerati “4” l'ultimo dei quali è seguito da un comma numerato “5”;
- all' art. 11 punto c) si cita "... la relazione annuale di cui all'art. 5 comma 2)” anziché “ ...la relazione annuale di cui all'art. 5 comma 4) ”;

Considerato opportuno procedere a rettifica del testo del predetto Regolamento e alla ripubblicazione alla pagina web di Ateneo del medesimo nella versione rettificata;

Visto l'art. 9 dello Statuto di Ateneo;

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai Regolamenti di Ateneo;

DECRETA

1. di procedere con le seguenti rettifiche del testo del Regolamento degli Spin-Off dell'Università di Padova emanato con D.R. rep. n.4272/2019:

- art. 4.2: il secondo comma, a partire dall'alto, numerato “4” e il successivo comma numerato “5” assumono rispettivamente la numerazione “5” e “6”;
- art. 11 punto c) ove si cita “... la relazione annuale di cui all'art. 5 comma 2)” si modifica in “..la relazione annuale di cui all'art. 5 comma 4) ” ;

2. di incaricare l'Ufficio Affari generali e l'Ufficio Valorizzazione della Ricerca dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti.

Padova, lì 31/03/2020

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

La Direttrice dell'Ufficio Dott.ssa Erika Mancuso	La Dirigente Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti	Il Direttore Generale Ing. Alberto Scuttari
Data	Data	Data

REGOLAMENTO DEGLI SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DI PADOVA

Art. 1 - Definizioni

1. L'Università degli Studi di Padova (di seguito "l'Università" o "l'Ateneo"), coerentemente con le altre iniziative di valorizzazione della ricerca avviate ed in conformità all'art. 71 del proprio Statuto, promuove e favorisce la costituzione di società di capitali, denominate spin-off universitari, da parte del proprio personale di ricerca e dagli altri soggetti previsti dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento recepisce il D.M. n. 168 del 10 agosto 2011 "Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari in attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240" e disciplina le materie riservate da tale decreto all'autonomia dell'Università. Il presente Regolamento recepisce inoltre quanto previsto dal Dlgs 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica.
3. In particolare, il presente regolamento disciplina:
 - a. i soggetti che possono costituire gli spin-off;
 - b. la procedura di autorizzazione alla costituzione degli spin-off;
 - c. la partecipazione dell'Università al capitale degli spin-off;
 - d. i rapporti tra l'Università e lo spin-off;
 - e. l'utilizzo del sigillo dell'Università da parte degli spin-off;
 - f. le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse tra l'Università e gli spin-off;
 - g. le attività dei proponenti a favore degli spin-off e il regime di autorizzazioni del personale universitario;
 - h. le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.
4. Negli articoli successivi del presente regolamento, il termine "proponente" al singolare sarà usato anche in caso di più proponenti e si riferirà a ciascun proponente; con il termine "docente" si intende ogni dipendente dell'Ateneo che abbia la qualifica di professore di ruolo o di ricercatore.

Il termine "Dipartimento" indicherà il Dipartimento a cui afferisce il proponente. Se i proponenti sono più d'uno ed afferiscono a Dipartimenti diversi, le norme riferite al Dipartimento del proponente si applicano ai Dipartimenti di tutti i proponenti.

Art.1.1 - Principi generali

1. Le società spin-off costituite ai sensi del presente articolo sono definite:
 - a. "spin-off semplice" qualora l'Università non detenga una partecipazione nel capitale sociale dello spin-off;
 - b. "spin-off partecipato dall'Università di Padova" qualora l'Università detenga una partecipazione nel capitale sociale dello spin-off.
2. Non possono essere costituite società spin-off nella forma di società tra professionisti o che abbiano come oggetto prodotti per uso bellico diretto.
3. Lo status di spin-off dell'Università di Padova viene riconosciuto per un periodo di 5 anni e può essere rinnovato secondo le procedure previste all'articolo 12.
4. Per mantenere in tale periodo lo status di spin-off dell'Università di Padova le società devono continuare a perseguire gli obiettivi dichiarati in sede di proposta di costituzione e non ledere, con il

proprio operato, il prestigio e l'immagine dell'Ateneo.

5. Nel caso l'Ateneo intenda revocare lo status di spin-off trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 2 – Il Comitato spin-off

1. Il Comitato spin-off è un organismo con competenze tecnico-scientifiche. Esso sovrintende al processo di costituzione degli spin-off universitari e al mantenimento dei requisiti che ne hanno consentito la costituzione.
2. Il Comitato rimane in carica per tre anni. Esso è composto dal Rettore con delega al trasferimento tecnologico e ai rapporti con le imprese, che lo presiede, dal Coordinatore della Consulta dei Direttori di Dipartimento, dal Direttore Generale o da un suo delegato e da un minimo di 2 ad un massimo di 4 componenti designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore e scelti tra esperti, interni o esterni all'Ateneo, in materia di trasferimento tecnologico, innovazione e creazione di impresa, proprietà intellettuale e diritto societario. Il Comitato spin-off può invitare a partecipare alle singole riunioni, con funzioni consultive, altri soggetti interni ed esterni all'Università, competenti nello specifico settore di business del progetto imprenditoriale su cui deve pronunciarsi.
3. I componenti del Comitato sono tenuti a mantenere riservate tutte le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni. A tal fine i componenti sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza che viene conservata agli atti.
4. Il Comitato spin-off esercita una funzione istruttoria e ha il compito di analizzare i progetti imprenditoriali dei proponenti al fine di formulare al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione un parere obbligatorio in merito a ciascuna proposta di costituzione di spin-off. Non vengono trasmesse al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione informazioni riservate relative all'idea imprenditoriale che possano essere oggetto di privativa industriale o brevettuale.
5. Il Comitato spin-off inoltre:
 - a. valida il 'Piano per lo sviluppo degli spin-off' che definisce i servizi di supporto forniti dall'Ateneo alle nuove società. Il Piano, predisposto ogni tre anni dai competenti uffici dell'Amministrazione, viene sottoposto al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previo parere del Senato Accademico;
 - b. formula ai predetti Organi proposte di partecipazione dell'Università al capitale sociale di spin-off ritenuti strategici, che presentino un Piano di Business ad alto potenziale e sostenibilità nel tempo;
 - c. relaziona annualmente al Consiglio di Amministrazione in merito allo stato degli spin-off;
 - d. vigila sul rispetto dei principi stabiliti nel D.M. 168/2011 e nel presente Regolamento;
 - e. si esprime sulle proposte di rinnovo dello status di spin-off, ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento;
 - f. propone la revoca dello status di spin-off, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
 - g. valuta le segnalazioni di conflitto di interesse e di concorrenza degli spin-off con le attività dei dipartimenti e propone agli Organi eventuali provvedimenti;
 - h. elabora gli schemi di convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 5, cui devono attenersi i Dipartimenti e si esprime, su richiesta del Dipartimento, sulla congruità delle tariffe di cui al comma 2 dell'articolo 5;
 - i. in generale, vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce consulenza alle strutture in materia di spin-off.
6. L'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università curerà l'istruttoria delle pratiche

del Comitato e ne assicurerà l'attività segretariale.

SEZIONE A - DISCIPLINA GENERALE DEGLI SPIN-OFF

Art. 3 - Proponenti e altri soci degli spin-off

1. Gli spin-off sono costituiti su iniziativa di uno o più soggetti (di seguito "proponente/i") appartenenti ad una delle seguenti categorie:
 - a. professori universitari
 - b. ricercatori universitari, anche a tempo determinato
 - c. personale tecnico amministrativo
 - d. titolari di assegni di ricerca
 - e. dottorandi.
2. I proponenti devono sottoscrivere una quota del capitale sociale dello spin-off pari ad almeno il 20%. La quota del capitale sociale detenuta da soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra deve essere non inferiore al 20% per tutta la durata dello spin-off, pena la revoca dello status di spin-off, secondo quanto previsto all'art. 11 del presente Regolamento.
3. La costituzione degli spin-off è soggetta alla procedura di autorizzazione di cui ai successivi artt. 4 e, per gli spin-off partecipati, 13.
4. Oltre ai soggetti indicati al comma 1 del presente articolo, possono essere soci degli spin-off l'Università di Padova, nonché persone fisiche e/o persone giuridiche interessate a promuovere le attività e gli scopi sociali dello spin-off stesso.
5. Società aventi caratteristiche di spin-off, già costituite da non oltre 5 anni, possono chiedere il riconoscimento dello status di spin-off semplici rispettando in quanto compatibile la procedura di autorizzazione descritta negli artt. 4 e seguenti.

Art. 4 - Procedura di autorizzazione dello spin-off

1. Su richiesta del proponente, il competente ufficio per il trasferimento tecnologico dell'Università avvia l'istruttoria dei progetti di costituzione di spin-off finalizzata a:
 - a. orientare l'iniziativa verso i valori e le finalità che l'Università persegue nell'ambito delle operazioni di trasferimento tecnologico;
 - b. sostenere il processo di elaborazione del piano d'impresa in ordine alla formulazione di obiettivi coerenti con i criteri di sostenibilità economica e di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze universitarie coinvolte;
 - c. supportare i proponenti anche attraverso il sistema delle relazioni dell'Università con il mondo esterno.
2. Il progetto di costituzione dello spin-off, una volta raggiunto un livello di elaborazione adeguato, inizia l'iter di autorizzazione per la costituzione, che comporta i seguenti passaggi:
 - a. parere del Dipartimento, accompagnato da quello della Consulta dei Direttori di Dipartimento
 - b. parere del Comitato spin-off
 - c. parere del Senato Accademico
 - d. autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Art.4.1 – Parere del Dipartimento

1. Per il personale incardinato nei dipartimenti universitari, il proponente deve presentare al Consiglio

di Dipartimento un documento comprendente:

- a. la descrizione dei prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato, evidenziandone il carattere innovativo e la derivazione dai risultati della ricerca scientifica svolta dal proponente, ed indicando se tali attività vengono già svolte dal Dipartimento;
 - b. la previsione dei ruoli, delle mansioni e dell'impegno richiesto a favore dello spin-off di tutto il personale universitario coinvolto nello spin-off;
 - c. le eventuali risorse del Dipartimento che lo spin-off chiede di utilizzare, mediante la stipula delle convenzioni di cui all'art. 5.
2. Il Consiglio di Dipartimento esprime il proprio parere motivato sulla costituzione dello spin-off con riferimento ai seguenti aspetti:
- a. l'eventuale concorrenza delle attività dello spin-off con quelle svolte dal Dipartimento (vedi art. 8);
 - b. l'eventuale concorrenza delle attività dello spin-off con quelle svolte dagli altri Dipartimenti. L'assenza di concorrenza viene attestata attraverso il parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento che va acquisito a cura del Dipartimento interessato.
 - c. per il personale del Dipartimento coinvolto nello spin-off, la compatibilità del ruolo, delle mansioni e dell'impegno nello spin-off con l'attività accademica (didattica, di ricerca e istituzionale);
 - d. la disponibilità o meno a mettere a disposizione dello spin-off le risorse richieste dal proponente.
3. Il parere sarà favorevole in considerazione di tutti gli aspetti sopradescritti.
4. Se il Dipartimento ritiene che solo alcune attività dello spin-off possano essere autorizzate, potrà richiedere al proponente di modificare in tal senso il progetto imprenditoriale.
5. Il Dipartimento deve inviare l'estratto del verbale in cui viene espresso il parere all'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università.
6. Se il proponente esercita la sua attività in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Regionale, il Dipartimento di afferenza dovrà inoltre acquisire il parere alla costituzione degli spin-off dell'ente per il quale il proponente presta l'attività assistenziale, relativamente all'assenza di concorrenza delle attività dello spin-off con le attività di tale ente.

Art.4.2 – Parere del Comitato spin-off

1. Il proponente trasmette all'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università, la domanda di autorizzazione alla costituzione dello spin-off, con allegato un progetto imprenditoriale (di seguito "business plan").
2. Il business plan deve avere il seguente contenuto minimo:
 - a. prodotti o servizi che lo spin-off intende offrire al mercato;
 - b. l'analisi del mercato di riferimento per i prodotti o servizi dello spin-off;
 - c. la struttura organizzativa di cui lo spin-off intende dotarsi per fornire al mercato i propri prodotti o servizi, con particolare riguardo alle risorse produttive, agli spazi e ai macchinari necessari, specificando se saranno di proprietà dello spin-off, dell'Università o di terzi e i relativi costi;
 - d. le eventuali attività dei proponenti o di altro personale universitario previsto a favore dello spin-off per la realizzazione del progetto imprenditoriale, compresi i relativi costi;

- e. la previsione o meno di utilizzo da parte dello spin-off di proprietà intellettuale, di proprietà dell'Università;
 - f. la composizione del capitale sociale iniziale;
 - g. il piano finanziario con bilanci previsionali almeno triennali.
3. I proponenti devono presentare inoltre, per ciascun socio esterno all'Ateneo, una scheda contenente le seguenti informazioni:
- a. denominazione, forma giuridica, sede, domicilio, e altri dati identificativi anagrafici;
 - b. attività svolta, oggetto sociale o altra informazione sull'attività del socio;
 - c. motivazione ed obiettivi derivanti dalla partecipazione alla costituenda società spin-off;
 - d. ruolo e contributo alle attività dello spin-off;
 - e. visure o bilanci degli ultimi 3 anni (per aziende o imprenditori);
 - f. nel caso in cui il socio esterno sia una società fiduciaria, un trust o un altro soggetto giuridico di cui non sia evidente e certificato il titolare effettivo, i dati identificativi del soggetto per conto del quale il socio esterno agisce.
4. Il Comitato spin-off esamina la documentazione, ed eventualmente sentito il proponente, esprime un parere sulla costituzione dello spin-off, tenendo conto dei seguenti aspetti:
- a. parere del Consiglio di Dipartimento, accompagnato dal parere della Consulta dei Direttori di Dipartimento;
 - b. eventuale parere dell'Ente del Servizio Sanitario Regionale per il quale il proponente esercita l'attività assistenziale;
 - c. conformità della proposta ai valori e alle finalità che l'Università persegue nell'ambito delle operazioni di valorizzazione della ricerca;
 - d. eventuale concorrenza dello spin-off con le attività svolte dalle strutture dell'Università;
 - e. originalità e potenzialità del progetto imprenditoriale;
 - f. fattibilità economico-finanziaria del progetto, come risulta dal business plan;
 - g. altre valutazioni di natura strategica, tecnica ed economica.
5. Il Comitato spin-off può invitare il proponente a modificare la proposta e gli aspetti del business plan.
6. Una volta acquisito il parere positivo del Comitato spin-off, l'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università dovrà inoltrare la proposta e la documentazione raccolta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

Art.4.3 – Autorizzazione alla costituzione degli spin-off

1. Il Senato Accademico, sulla base della proposta del Comitato spin-off, formula il proprio parere sulla concessione dello status di spin-off dell'Università di Padova.
2. La proposta di spin-off viene presentata al Consiglio di Amministrazione che, dopo avere acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, delibera in merito all'autorizzazione a costituire lo spin-off e all'autorizzazione ai proponenti a svolgere le attività a favore dello spin-off descritte nel business plan. Quest'ultima autorizzazione resta in vigore finché la società mantiene lo status di spin-off.

Art. 5 - Rapporti tra l'Università e lo spin-off

1. Gli eventuali rapporti di collaborazione, di fornitura di servizi e di utilizzo di attrezzature tra una struttura universitaria e uno spin-off sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema-

tipo predisposto dal Comitato Spin-Off.

La convenzione può inoltre prevedere che la struttura ospiti la sede operativa di uno spin-off, subordinatamente alla realizzazione delle primarie esigenze istituzionali, previa definizione del costo d'uso degli spazi da parte dell'Ateneo. La richiesta di ospitalità della sede operativa deve essere indicata dallo spin-off già in fase di proposta di istituzione. La convenzione deve prevedere che l'ospitalità possa essere revocata dalla struttura concedente con preavviso di almeno 3 mesi.

2. La suddetta convenzione, di durata non superiore a 3 anni, può essere rinnovata per la fornitura di servizi e l'utilizzo di attrezzature, ma non per l'ospitalità della sede operativa dello spin-off, che non può superare i 3 anni. La convenzione regola inoltre l'accesso alla struttura del personale non universitario dello spin-off, le relative assicurazioni e le misure di sicurezza. La convenzione è approvata dal Consiglio della struttura interessata, in assenza dei membri del Consiglio coinvolti a qualsiasi titolo nello spin-off. Copia della convenzione deve essere trasmessa all'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università.
3. Qualora intenda modificare l'oggetto sociale, lo spin-off è tenuto a comunicare tale modifica e la relativa motivazione al Comitato Spin-off, che si esprime entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il Dipartimento interessato. Nel caso di richiesta di chiarimento il suddetto termine viene interrotto. Qualora lo spin-off proceda alla modifica dell'oggetto sociale nonostante il parere negativo del Comitato spin-off, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al ritiro dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7.3 e alla revoca dello status di spin-off di cui al successivo art. 11.
4. Gli spin-off sono tenuti ad inviare all'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università il bilancio d'esercizio e la Relazione sulla gestione (redatta ai sensi dell'art. 2428 CC) entro un mese dalla sua approvazione. L'Ufficio segnala al Comitato spin-off eventuali criticità che possano portare alla revoca dello status di spin-off dell'Università di Padova (art. 11). In caso di mancato invio di tali documenti entro il termine sopra indicato il Consiglio di Amministrazione delibererà il ritiro dell'autorizzazione di cui al successivo art. 7.3 e la revoca dello status di spin-off con le modalità previste al successivo art. 11.
5. I proponenti di spin-off semplici sono tenuti a riconoscere un corrispettivo all'Università pari al 10% della plusvalenza in caso di cessione della propria quota.

Art. 6 - Utilizzo del sigillo dell'Università

1. L'Università concede allo spin-off l'uso del proprio sigillo in tutte le comunicazioni istituzionali e promozionali (carta intestata, sito web, modulistica, materiale pubblicitario, ecc.). Il sigillo dovrà essere affiancato al logo dello spin-off. Vicino al sigillo dovrà comparire la scritta "Spin-off dell'Università di Padova". Lo spin-off terrà manlevata e indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del sigillo. La concessione è regolata con una specifica convenzione di durata quinquennale, rinnovabile.
2. Lo spin-off dovrà obbligatoriamente riconoscere all'Università, dal secondo esercizio di attività, un corrispettivo economico costituito da un canone annuo di concessione di utilizzo del sigillo pari ad una percentuale dello 0,50% sul fatturato annuo. Tale importo dovrà essere erogato in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio. Per gli spin-off il cui modello di business non è basato sulla vendita di beni o servizi, ma sulla creazione di valore in vista di una possibile quotazione in Borsa o dell'acquisizione da parte di un investitore, il Consiglio di Amministrazione si riserva di fissare un diverso canone annuo di utilizzo del sigillo.
3. L'Università potrà ritirare la concessione di uso del sigillo in qualsiasi momento e con atto unilaterale, in caso di uso improprio del sigillo tale da pregiudicare il prestigio e l'immagine dell'Università stessa, con la facoltà per l'Università di chiedere allo spin-off il risarcimento dei

danni. In tal caso troverà applicazione l'art. 11.

Art. 7 - Disciplina delle incompatibilità e attività dei proponenti e del personale universitario a favore dello spin-off

1. Non possono assumere cariche direttive o amministrative negli spin-off:
 - a. il Rettore
 - b. i componenti del Consiglio di Amministrazione
 - c. i componenti del Senato Accademico
 - d. i componenti della Commissione Scientifica di Ateneo
 - e. i componenti della Commissione Brevetti
 - f. i componenti del Comitato spin-off
 - g. i direttori dei Dipartimenti salvo che siano stati nominati dall'Università come membri del CdA di uno spin-off partecipato, di cui non sono soci, ai sensi dell'art. 14 c.7 punto a).
2. Il docente socio dello spin-off, in applicazione dell'articolo 6 comma 9 della Legge 240/2010, può assumere cariche con deleghe operative e poteri di rappresentanza negli spin-off (ad es. presidente o amministratore delegato), fermo restando l'obbligo di svolgere le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali all'interno dell'Università secondo gli obblighi di legge e le previsioni dei regolamenti di Ateneo.
3. L'assunzione delle cariche di cui al comma precedente deve essere preventivamente autorizzata dall'Ateneo secondo le modalità di cui ai regolamenti per gli incarichi esterni. In sede di costituzione dello spin-off l'autorizzazione può essere espressa nella medesima delibera del Consiglio di Amministrazione.
4. Il responsabile della struttura di afferenza del personale universitario che ricopre cariche o collabora con lo spin-off vigila sul rispetto della compatibilità tra lo svolgimento dell'attività a favore dello spin-off e le funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali. Qualora il responsabile della struttura di afferenza ritenga che tale compatibilità sia venuta meno, sottopone la questione al Rettore per il personale docente e al Direttore Generale per il personale tecnico ed amministrativo.
5. La revoca dello status di spin-off ai sensi del successivo art. 11 comporta la revoca di tutte le autorizzazioni previste dal presente articolo a favore del personale universitario che svolga attività per lo spin-off.

Art. 8 - Disciplina della concorrenza e dei conflitti di interesse

1. Uno spin-off non deve svolgere attività in concorrenza con le attività svolte dall'Università, ossia non deve competere con l'università nell'acquisizione di commesse o progetti di ricerca competitivi.
2. Il Direttore del Dipartimento che ritiene che uno spin-off svolga un'attività in concorrenza con quella del proprio Dipartimento invia una segnalazione al Comitato Spin-off.
3. Un conflitto di interesse si verifica quando un dipendente dell'Università coinvolto a qualunque titolo in uno spin-off partecipa ad una decisione di un organo universitario che può creare vantaggio allo spin-off. Il soggetto in conflitto di interesse ha l'obbligo di denunciare la sua posizione e di astenersi dal partecipare alla decisione dell'organo universitario.
4. Il personale universitario che ravvisa una situazione di conflitto d'interesse, effettivo o potenziale, riguardante il personale coinvolto in uno spin-off è tenuto a segnalare tale situazione al Comitato Spin-off.

Art. 9 - Regolamentazione della proprietà intellettuale

1. Se l'Università è titolare di un brevetto del quale il proponente di uno spin-off è inventore, la cessione o licenza sarà offerta prioritariamente allo spin-off, alle condizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Università non vanta diritti sulla proprietà dei risultati delle ricerche svolte dallo spin-off, anche con la collaborazione di personale universitario, fatti salvi diversi accordi e la possibilità di utilizzare tali risultati per le proprie attività istituzionali di ricerca e/o di didattica.

Art. 10 - Assunzione di incarichi all'interno di uno spin-off

1. Il personale universitario può svolgere attività per lo spin-off, previa specifica autorizzazione, da richiedersi secondo le modalità previste dai Regolamenti di Ateneo sui criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni, rispettivamente al personale docente e al personale tecnico amministrativo.
2. Il personale universitario che sia socio di uno spin-off può svolgere attività per lo spin-off in quanto autorizzata ai sensi dell'art. 4.3 comma 2 ovvero ai sensi dei regolamenti degli incarichi esterni. L'attività potrà essere retribuita dallo spin-off, ma non potrà configurarsi come lavoro subordinato. Il suo svolgimento non dovrà mai porsi in contrasto con il regolare e diligente svolgimento delle funzioni didattiche, di ricerca e istituzionali obbligatorie per il personale docente e amministrative per il personale tecnico ed amministrativo.
3. Il personale a tempo pieno socio dello spin-off deve, inoltre, fornire all'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università, al termine di ciascun esercizio sociale, un rapporto sui compensi percepiti a qualsiasi titolo dallo spin-off nel rispetto della normativa sull'anagrafe delle prestazioni e sugli incarichi del personale docente.
4. Gli assegnisti di ricerca e i dottorandi di ricerca possono svolgere a favore dello spin-off attività retribuita, nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti in merito agli assegni di ricerca e ai corsi di dottorato.

Art. 11 - Revoca dello status di spin-off

Il Consiglio di Amministrazione procede, su parere del Comitato spin-off e con delibera motivata, alla revoca dello status di spin-off, qualora lo spin-off non soddisfi più i requisiti, non persegua più gli obiettivi o non rispetti i termini di cui al presente Regolamento. In particolare la revoca viene effettuata qualora si verifichi una delle ipotesi di seguito riportate:

- a) nel caso in cui l'attività dello spin-off abbia arrecato un pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università;
- b) nel caso in cui la quota del capitale sociale in capo ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 comma 1 sia scesa, per qualsivoglia motivo, sotto la quota del 20%;
- c) nel caso in cui lo spin-off non abbia trasmesso all'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università la relazione annuale di cui all'articolo 5 comma 4 ed il bilancio d'esercizio entro un mese dalla sua approvazione;
- d) qualora lo spin-off modifichi l'oggetto sociale nonostante il parere negativo del Comitato spin-off;
- e) qualora lo spin-off, nell'esercizio delle proprie attività, violi norme di legge, in particolare la normativa sulla concorrenza.

Art. 12 – Rinnovo dello status di spin-off

1. Al termine del periodo di validità quinquennale di cui all'articolo 1.1 comma 3, lo spin-off può chiedere il rinnovo dello status di spin-off dell'Università di Padova per un ulteriore quinquennio.
2. La richiesta va trasmessa al Comitato spin-off, che procederà alla sua valutazione con particolare riferimento a:
 - a. lo sviluppo dello spin-off, anche in relazione alle previsioni del business plan presentato inizialmente;
 - b. il perdurare dell'assenza di conflitto di interesse con le attività dell'Ateneo, certificata dal Dipartimento di afferenza dei soci universitari;
 - c. l'assenza di gravi problematiche intercorse durante il periodo di validità del riconoscimento di spin-off universitario;
 - d. le prospettive di ulteriore sviluppo;
 - e. il permanere delle condizioni richieste per gli spin-off universitari ai sensi del presente Regolamento.
3. Sulla base dell'istruttoria e del parere del Comitato spin-off, sulla richiesta di rinnovo dello status di spin-off si esprime il Consiglio di Amministrazione, ottenuto il parere del Senato Accademico.

SEZIONE B - NORME SPECIALI SUGLI SPIN-OFF PARTECIPATI

Art. 13 - Procedura di autorizzazione di uno spin-off partecipato

1. Oltre a quanto previsto all'art. 4.2, il proponente deve allegare alla richiesta di costituzione di uno spin-off partecipato la seguente documentazione:
 - a. la proposta che l'Università diventi socio dello spin-off;
 - b. la quantificazione della partecipazione dell'Università nello spin-off;
 - c. lo Statuto della società ed il patto parasociale tra i soci dello spin-off (art. 14 commi 6 e 7).
2. La proposta di spin-off, così corredata, viene presentata al Consiglio di Amministrazione che, dopo avere acquisito il parere del Comitato spin-off e del Senato Accademico, delibera in merito all'autorizzazione a costituire lo spin-off.
3. Il Consiglio di Amministrazione dovrà inoltre deliberare su:
 - a. l'accettazione dell'Università circa la proposta di diventare socio dello spin-off;
 - b. la quantificazione della partecipazione nello spin-off;
 - c. la designazione del rappresentante dell'Università nel CdA dello spin-off (art. 14 c. 7 lettera a). A tal fine il Dipartimento cui afferisce il proponente potrà indicare una terna di persone, diverse dal proponente, cui il Consiglio di Amministrazione potrà fare riferimento;
 - d. l'eventuale designazione di un membro del collegio sindacale, ovvero il sindaco o il revisore, che sarà necessariamente previsto dallo statuto della società (art. 14, c.7 lettera b).
 - e. il patto parasociale tra i soci dello spin-off (art. 14 comma 7);

Art. 14 - Partecipazione dell'Università e patto parasociale

1. I proponenti di cui all'art. 3 potranno chiedere la partecipazione dell'Università come socio dello spin-off. La partecipazione dell'Università può avvenire anche attraverso i propri enti strumentali.

2. Nella richiesta di cui al comma 1 del presente articolo i proponenti devono specificare se chiedono all'Università la partecipazione a titolo oneroso o a titolo gratuito. In quest'ultimo caso i proponenti devono dichiarare di essere disponibili a versare interamente la quota di capitale dell'Università all'atto della costituzione.
3. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo viene formulata nella domanda di autorizzazione presentata al Comitato spin-off e dovrà specificare:
 - a. il valore minimo e il valore massimo della quota percentuale del capitale sociale iniziale dello spin-off destinato all'Università; tali percentuali dovranno essere comprese tra il 5% e il 19,9% del capitale;
 - b. nel caso in cui l'Università partecipi a titolo oneroso, gli importi in Euro corrispondenti alle quote che l'Università sarà tenuta a versare se accetta la partecipazione.
4. Qualora l'Università deliberi di diventare socio dello spin-off determinerà la percentuale esatta di partecipazione e l'eventuale corrispettivo da versare.
5. La partecipazione dell'Università nel capitale di uno spin-off è detenuta per scopi istituzionali, in accordo con l'art. 71 dello Statuto.
6. È condizione essenziale per la partecipazione dell'Università che:
 - a. l'atto costitutivo/lo statuto della società preveda che l'eventuale trasferimento di quote/azioni sia subordinato al gradimento dell'Università;
 - b. la società adotti un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire illeciti corruttivi, ove previsto dalla normativa vigente;
 - c. la società adempia agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente in materia di società ed enti di diritto privato partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici a partecipazione pubblica.
7. Alla costituzione dello spin-off partecipato i soci sottoscrivono un patto parasociale di durata pari a 5 anni, rinnovabile su richiesta dell'Università, che include le seguenti clausole:
 - a) l'Università ha diritto a nominare un membro del Consiglio di Amministrazione dello spin-off per tutta la durata del patto parasociale;
 - b) l'Università ha diritto a nominare un membro del collegio sindacale, ovvero il sindaco o il revisore, che sarà necessariamente previsto dallo statuto della società.
 - c) gli altri soci riconoscono gratuitamente all'Università un diritto di opzione di vendita ("put") della propria quota ad un prezzo determinato dal patrimonio netto della società quale risulta dall'ultimo bilancio approvato rispetto al momento dell'esercizio del diritto di opzione. Tale diritto potrà essere esercitato dall'Università in qualunque momento, fino alla scadenza del patto parasociale. I soci diversi dall'Ateneo hanno l'obbligo di far acquistare, o acquistare, le quote dell'Ateneo al valore indicato;
 - d) la partecipazione dell'Università, pur attribuendo il diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria, è postergata nella partecipazione alle perdite rispetto agli altri soci.
 - e) le deliberazioni assembleari aventi ad oggetto variazioni del capitale sociale e/o dell'oggetto sociale nonché modifiche della compagine sociale debbano essere approvate con il consenso dell'Università. I soci non possano esercitare l'opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli art. 115 e 116 del TUIR;
 - f) nel caso in cui uno o più soci cedano una partecipazione nella Società cumulativamente superiore al 30% ad un medesimo soggetto, l'Università possa esercitare il diritto di cedere tutta o parte della propria quota al medesimo prezzo e condizioni offerte agli altri soci.
 - g) la remunerazione, il corrispettivo o compenso accordato per l'attività a qualunque titolo

prestata dal socio o da un soggetto ad esso collegato a favore dello spin-off non possa in nessun caso eccedere quanto praticato usualmente sul mercato in situazioni analoghe, né possa costituire strumento per l'attribuzione al socio di vantaggi, diretti o indiretti, derivanti dal controllo della società o comunque costituente strumento di discriminazione o di pregiudizio nei confronti degli altri soci o terzi;

8. Ai sensi dell'art.14 comma 5 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" all'Università è preclusa la possibilità di partecipare, salvo quanto previsto dagli art. 2447 e 2482 ter del codice civile, ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, rilascio di garanzie nel caso lo spin-off abbia registrato perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali.
9. L'Università, a fine conoscitivo, dovrà inviare, tramite l'ufficio competente per il trasferimento tecnologico dell'Università, alla sezione competente della Corte dei Conti e dell'AGCOM l'atto deliberativo di costituzione dello spin-off o di acquisizione della partecipazione.

Art. 15 - Obblighi di trasparenza

Gli spin-off partecipati sono tenuti ad osservare gli obblighi di trasparenza per le società partecipate da pubbliche amministrazioni, di cui all'Allegato 1 della Delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016, in materia di:

- pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo;
- pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali;
- pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza;
- selezione del personale;
- bilancio.

SEZIONE C – NORME TRANSITORIE

Art. 16 - Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Le modifiche al presente regolamento saranno adottate con la stessa procedura prevista per la sua emanazione.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì a tutti gli spin-off dell'Università già costituiti o autorizzati alla data di entrata in vigore. Gli spin-off partecipati costituiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno obbligatoriamente riconoscere all'Università il canone annuo di concessione di utilizzo del sigillo di Ateneo di cui all'art. 6 comma 2, a partire dal quarto esercizio di attività, a far data dall'anno di entrata in vigore del presente Regolamento.
4. I soci degli spin-off partecipati già costituiti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno sottoscrivere con l'Università un patto parasociale con le caratteristiche di cui all'art. 14 comma 7.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.